



COMUNE DI PISA  
**Direzione- 08 Comando Polizia Municipale**

Al Consiglio Comunale  
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale  
Ufficio Programmazione e Controlli

**OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

**Oggetto del debito:** Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

**Importo complessivo del debito:** € 326,75

di cui: €	per corrispettivi
€	per interessi
€ 240,75	per spese legali
€ 86,00	per altro

**Fattispecie di legittima riconoscibilità:**

- art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (\*).

**(\*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente:** \_\_\_\_\_

**Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: n. 1 sentenza nella quale il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e disposto il rimborso del**

**contributo unificato versato dal ricorrente al momento della presentazione del ricorso; n. 1 sentenza nella quale il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e ritenuto nel contempo di non compensare le spese legali ma farle seguire alla soccombenza.**

**Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:**

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.

☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

**Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:** sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 4 ottobre 2021

Il Dirigente  
Comandante la Polizia Municipale  
Dott. Alberto Messerini

**Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 488/2021 del 22/07/2021****Soggetto creditore:**

Denominazione: Maria Chiara Luongo, nato a Pisa il 25/07/1980

Codice fiscale: LNGMCH80L65G702W p.iva

Residenza/sede legale: Firenze, via Alfonso La Marmora 53

**Importo complessivo del debito:** € 43,00

di cui:	€ _____	per corrispettivi
	€ _____	per interessi fino al
	€ _____	per spese legali
	€ 43,00	altro

**Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 541/2021 del 04/08/2021****Soggetto creditore:**

Denominazione: Chiara Tabarrani, nato a Cascina il 03/09/1974

Codice fiscale: TBRCHR74P43B950S p.iva

Residenza/sede legale: Calci (PI), via della Cagnola 11 ,

**Importo complessivo del debito:** € 283,75

di cui:	€ _____	per corrispettivi
	€ _____	per interessi fino al
	€ 240,75	per spese legali
	€ 43,00	altro

Il Dirigente  
Comandante la Polizia Municipale  
Dott. Alberto Messerini



COMUNE DI PISA  
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

IL DIRIGENTE

VISTA LA SENTENZA N. 488/21 DEL 22/7/21 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PISA  
DOTT. CALDANI

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:


PISA, 07/09/21

Il responsabile dell'istruttoria

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Comune di Pisa  
**POLIZIA MUNICIPALE**  
*Ufficio Contenzioso*





Sent. n. 488/21  
del 21/7/21  
Dep. 22/7/21  
RG 553/21  
PUBBL 23/7/21  
cno 327/21

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI PISA**

Il Giudice di Pace di Pisa , dott. Saverio Caldani, , nel  
procedimento civile n.553/21, alla Pubblica udienza del 21.07.21 ha  
pronunciato e resa pubblica, mediante lettura del dispositivo alle parti  
presenti la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto: Opposizione a Ordinanza ingiunzione  
promossa da:

**Luongo Maria Chiara Residente in via Alfonso La Marmora n 53  
50121 Firenze**

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**Comune di Pisa** in persona del sindaco pro tempore pro tempore

**RESISTENTE**

**CONTUMACE**

**CONTRO**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**La parte ricorrente così conclude**

Accoglimento del ricorso per i motivi di cui in atti e tardiva costituzione  
della resistente

**Per la parte resistente : nessuno conclude non essendosi costituita**

“

**RICORRENTE**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato tempestivamente in cancelleria La ricorrente

proponeva opposizione avverso il verbale accertato in data 14 11 2020 per violazione dell'articolo 80 comma 14 del codice della strada per aver circolato senza revisione periodica applicando la sanzione di euro 121

contestava che al momento dell'accertamento non aveva tenuto in considerazione della Proroga prevista dal decreto legge 24 420 cosiddetto cura Italia

nessuno si costituiva per la parte resistente pur avendo ricevuto regolare notifica del decreto di fissazione udienza

Preliminarmente va rilevato che a seguito della presentazione del ricorso veniva fissata con ordinanza comunicata alle parti la data dell'udienza e veniva ordinato all'autorità opposta di depositare in cancelleria dieci gg. prima dell'udienza copia del rapporto e degli atti relativi all'accertamento ( cfr ordinanza in atti).

L'amministrazione convenuta non si costituiva in giudizio

La parte ricorrente come rilevato, eccepiva la mancata costituzione della resistente costituzione della resistente e ribadiva la mancata prova della responsabilità del ricorrente nella commissione delle infrazioni, nonché la mancanza di prova di tutti gli elementi così come sopra contestati

In base al principio della ragione più liquida analizzeremo la questione relativa alla mancata costituzione della parte resistente.

Sul punto va rilevato che come disposto dal Art. 6 del Decreto legislativo n. 150 /11 le controversie previste dall'art. 22 della legge 689/81 sono regolate dal rito del lavoro

Ora dispone l'art. 416 che Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.

La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di

prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.

Ora va rilevato che la parte resistente non si è costituita in giudizio ;

Non ha dato prova di quanto della sussistenza dei presupposti per la validità dell'accertamento così come eccepito nel ricorso introduttivo Posto quanto sopra il ricorso presentato non può che essere accolto in quanto in giudizio non è stata provata la responsabilità del ricorrente in ordine alla effettiva responsabilità del ricorrente in ordine al provvedimento emesso.

Questo in quanto come è noto l'onere della prova nel caso di specie grava sulla resistente

P.Q.M.

Il Giudice di Pace; visti gli artt 23 co. 11 L.689/81 Così come modificato dalla legge 150 del 2011


ACCOGLIE

Il ricorso presentato avverso il verbale di accertamento 35786c  
2020 / V

Dispone la restituzione della somma versata a titolo di contributo unificato a carico della resistente

Nulla sulle spese

Il Giudice di Pace  
Dott. Saverio Calzani









COMUNE DI PISA  
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

IL DIRIGENTE

VISTA LA SENTENZA N. 541/21 DEL 4/8/21 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PISA  
DOTT. CECCARINI

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA, 07/09/21

Il responsabile dell'istruttoria



Comune di Pisa  
POLIZIA MUNICIPALE  
Ufficio Contenzioso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO







## UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Flavio Ceccarini ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.168/2020 R.G., promossa da:

**TABARRANI CHIARA** (codice fiscale TBR CHR 74P43 B950S), residente ed elettivamente domiciliata in Calci (Pisa), Via della Cagnola 11, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Santerini, del Foro di Pisa, come da procura in atti **RICORRENTE**

### CONTRO

**COMUNE DI PISA**, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato per delega dal Dirigente di Polizia Municipale Dott. Giuseppe Bacciardi **RESISTENTE**

Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 legge n. 689/1981 e succ. modif.

Decisa all'udienza del 24.3.2021 sulle seguenti conclusioni:

PER PARTE RICORRENTE: chiede l'annullamento della sanzione.

PER PARTE RESISTENTE: insiste per il rigetto del ricorso.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso pervenuto in data 21.1.2020 la sig.ra Tabarrani Chiara, in proprio proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione di infrazione al Codice della strada n. 8730U/2019/V, elevato nei suoi confronti in data 20.12.2019 dalla Polizia Municipale di Pisa, perché in qualità di proprietario del motoveicolo Piaggio Vespa targato EL 61835,

Sent. n. 541/2021  
del 24/3/2021  
R. G. n. 168/2020  
Rep. n.   
Cron n.   
Sent. dep. 4/8/2021  
Oggetto: opp.ne a  
sanzione amm.va  
PUBBL 4/8/2021

aveva commesso l'infrazione di cui all'art. 126-bis, comma 2, CdS, in quanto "senza giustificato motivo non ottemperava all'invito di fornire informazioni sui dati personali e sulla patente di guida di colui che in data 11.5.2019 alle ore 12,40 conduceva il veicolo Piaggio Vespa targato EL 61835, per violazione art. 192 notificato ... in data 20/06/2019 con verbale nr. 33790C/2019".

Deduceva parte ricorrente la tardività della notifica del verbale. Chiedeva pertanto l'annullamento del verbale notificato.

Fissata l'udienza per la discussione del ricorso e ritualmente notificato alle parti dalla Cancelleria il relativo decreto, il Comune di Pisa si costituiva in giudizio in cancelleria insistendo per la conferma del verbale impugnato.


In corso di causa parte ricorrente ha conferito mandato difensivo all'Avv. Raffaele Santerini.

La causa è stata decisa all'udienza del 24.3.2021 sulle conclusioni riportate in epigrafe.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Come premessa di metodo va precisato che la presente sentenza verrà redatta secondo le modalità dettate dagli artt. 132, comma 2 n. 4), Cpc e 118 disp. att. Cpc, come modificati dalla Legge n. 69/2009, ricordando che "nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 Cpc che esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure espressamente non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito" (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 20.11.2009 n. 24542).

Nel merito, il ricorso deve essere accolto.



Deve essere rilevato che dalla documentazione in atti risulta la tardività della notifica del verbale impugnato.

Il verbale nr. 33790C/2019, con il quale veniva contestata una violazione dell'art. 192 CdS avvenuta in data 11.5.2019, risulta notificato in data 20.6.2019, e quindi da tale data è decorso il termine di 60 giorni per la comunicazione dei dati del conducente del veicolo. Non essendo avvenuta la comunicazione dei dati del conducente, la violazione di cui all'art. 126-bis, comma 2, CdS si è pertanto concretizzata in data 19.8.2019; da tale data ha iniziato a decorrere il termine di giorni 90 previsto dalla legge per la notifica del verbale di contestazione delle infrazioni al codice della strada (cfr. art. 201 CdS); tale termine è scaduto in data 18.11.2019.

Poiché il verbale oggi impugnato è stato redatto in data 14.12.2019 e notificato in data successiva, e quindi tardivamente, la sanzione con esso comminata è nulla e di nessun effetto.

Pertanto l'opposizione deve essere accolta ed il verbale impugnato deve essere annullato.


Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla il verbale impugnato.

Condanna il Comune di Pisa al pagamento delle spese di lite, che liquida forfetariamente in € 208,00, di cui € 43,00 per spese ed € 165,00 per compensi professionali, oltre 15,00% spese gen., oltre Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Pisa, 24.3.2021



Il Giudice di Pace  
Avv. Flavio Ceccarini

